



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 37/14/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RADIO TV PARMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TV PARMA") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 4/2013)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Emilia Romagna;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Corecom Emilia Romagna la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 3 dicembre 2013 il Co.re.com. Emilia Romagna ha accertato la violazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Radio Tv Parma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TV Parma, per aver interrotto con la messa in onda di pubblicità il notiziario “*TG Parma*”:

- in data 22 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 12:45:25 alle ore 13:13:34, con uno spot pubblicitario alle ore 13:00:17;

- in data 23 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 12:45:48 alle ore 13:10:34, con uno spot pubblicitario alle ore 12:59:40;
- in data 24 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 12:45:37 alle ore 13:11:19, con uno spot pubblicitario alle ore 13:01:14;
- in data 25 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 12:45:38 alle ore 13:13:24, con uno spot pubblicitario alle ore 13:01:43;
- in data 26 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 12:45:46 alle ore 13:15:23, con uno spot pubblicitario alle ore 13:02:56.

## **1. Deduzioni della società**

Con atto, Cont. n. 4/2013 datato 3 dicembre 2013 e notificato in data 4 dicembre 2013 alla società sopra menzionata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TV Parma, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni sopra citati, la violazione del disposto dell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni. La società Radio Tv Parma S.r.l. in data 20 dicembre 2013 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con nota prot. n. 0049261 del 9 dicembre 2013. In data 31 dicembre 2013 la parte ha fatto pervenire le memorie difensive nelle quali ha esposto una serie di eccezioni, argomentando in particolare che l'atto di contestazione è stato notificato cinque mesi dopo l'infrazione contestata a fronte dell'obbligo di conservare le registrazioni per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, compromettendo in tal modo il diritto di difesa della società; che le violazioni contestate non avrebbero provocato nessun pregiudizio degli interessi protetti, ovvero che lo stesso fosse di entità veramente minima; che subito dopo la notifica dell'atto di contestazione la società si è attivata per porre rimedio a quanto occorso, evidenziando peraltro che nel corso del 2013 è stato attivato un nuovo sistema editoriale, estremamente innovativo, che ha inizialmente generato da parte del personale addetto delle difficoltà nell'impiego; ciò comunque secondo la società ne dimostrerebbe la buona fede, considerati la mera natura tecnica dei problemi riscontrati ed il fatto che la parte abbia subito provveduto sia a contattare la società che le ha fornito il nuovo sistema editoriale, sia a richiamare il proprio personale ad una maggiore attività di vigilanza sul rispetto della normativa. Nell'ambito delle stesse giustificazioni è stata fatta richiesta di audizione, che si è svolta in data 14 gennaio 2014, nel corso della quale la parte ha ribadito quanto già precisato nella memoria, chiedendo il riconoscimento dell'impegno manifestato nel risolvere il problema tecnico verificatosi.

## **2. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna, nel caso di specie, ritenendo di confermare la sussistenza della violazione ha proposto a questa Autorità, in data 26 febbraio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i giorni in cui si è verificata la violazione, evidenziando comunque che il ravvedimento operoso poteva essere utile per contenere l'entità della sanzione. Premesso quanto sopra, dalla documentazione presa

in visione, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 22, 23, 24, 25 e 26 giugno 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate in quanto l'errore commesso non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il divieto di inserire interruzioni pubblicitarie a fronte di una durata del programma inferiore a trenta minuti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione del notiziario oggetto di interruzione che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente anche con riferimento al numero di telespettatori interessati.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione ha documentato di aver provveduto immediatamente a porre rimedio a quanto occorso.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.287.487,74 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00)

corrispondente a una volta il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 5 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

### **ORDINA**

alla società Radio Tv Parma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale TV Parma con sede a Parma, in Via Mantova, n. 68 di pagare la sanzione di amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 37/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 37/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 23 aprile 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Antonio Perrucci